



NORME PER LA REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA LO STATO E L'ASSOCIAZIONE «CHIESA D'INGHILTERRA»

Art. 8

Festività Ai fedeli della Chiesa d'Inghilterra in Italia dipendenti da enti pubblici o privati, o che esercitano attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, nel giorno del Venerdì Santo, con l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. Nella giornata del Venerdì Santo si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni appartenenti alla Chiesa d'Inghilterra su richiesta di loro stessi se maggiorenni o di coloro cui compete la responsabilità genitoriale. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dalla legislazione vigente.

Versione in vigore dal 20 gennaio 2022 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Associazione «Chiesa d'Inghilterra»
Estremi	Legge 29 dicembre 2021, n. 240
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-per-la-regolazione-dei-rapporti-tra-lo-stato-e-l-associazione/art-8>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it